

**Allegato parte integrante**  
ALLEGATO A)

Criteri e modalità per la concessione dei contributi destinati alla realizzazione di interventi edilizi relativamente a edifici adibiti o da adibire a scuole dell'infanzia equiparate - art. 106, commi 2 e 3 della L.P. 7.8.2006, n. 5 e articolo 3 del D.P.P. 28.9.2009, n. 18- 20/Leg.

*Articolo 1*  
*Tipologie degli interventi*

1. Con il presente provvedimento sono fissati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 106, comma 2, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (di seguito "legge provinciale") destinati alla realizzazione dei seguenti interventi relativamente a edifici adibiti o da adibire a scuole dell'infanzia equiparate:
  - a) la costruzione di nuove strutture;
  - b) l'ampliamento di strutture esistenti;
  - c) gli interventi di recupero edilizio previsti dalla legislazione urbanistica provinciale vigente;
  - d) l'acquisto delle strutture e i relativi interventi di recupero edilizio;
  - e) gli interventi di manutenzione straordinaria..
2. Nel caso degli interventi di cui alla lettera d) del precedente comma 1., il costo relativo all'acquisto dovrà essere ricompreso tra le somme a disposizione del relativo progetto.
3. Qualora la realizzazione degli interventi di cui al comma 1. comporti la necessità di spostare l'attività didattica per esigenze di tipo organizzativo, i contributi possono riferirsi anche alle spese derivanti dagli interventi di manutenzione straordinaria per l'adattamento esclusivamente a scopo didattico degli spazi già agibili individuati come sede provvisoria. In tal caso il progetto dell'intervento principale dovrà contemplare la specifica voce di spesa.
4. Sono altresì stabiliti gli scaglioni di contributo ai quali corrispondono i periodi di durata del vincolo di destinazione ad uso scolastico costituito sulle strutture oggetto di interventi edilizi realizzati con i contributi provinciali e determinati secondo quanto previsto dall'articolo 3 del "regolamento in materia di edilizia scolastica e di vincolo di destinazione" emanato con D.P.P. n. 18-20/Leg. del 28 settembre 2009.

*Articolo 2*  
*Soggetti beneficiari*

1. Possono presentare domanda di contributo i seguenti soggetti:
  - a) proprietari, diversi dagli enti di cui al comma 1 dell'articolo 106 della legge provinciale Comuni e Comunità), di edifici adibiti o da adibire a scuole dell'infanzia equiparate;
  - b) gli enti gestori delle scuole equiparate, relativamente agli immobili che appartengono a soggetti diversi dagli enti di cui al comma 1 dell'articolo 106 della legge provinciale.

### Articolo 3

#### *Termini e modalità di presentazione della domanda e documentazione da allegare*

1. La domanda di contributo, in regola con l'imposta di bollo, deve essere presentata alla struttura provinciale competente in materia di edilizia scolastica (di seguito "struttura competente") dal 1° al 31 gennaio di ogni anno, avvalendosi del modulo predisposto dalla predetta struttura e pubblicato sul sito internet istituzionale della Provincia.

2. La domanda di contributo deve contenere:

- a) l'esatta denominazione, l'indirizzo e il codice fiscale dell'ente richiedente e i dati identificativi del legale rappresentante;
- b) la dichiarazione circa la conoscenza dei presenti criteri;
- c) le modalità di finanziamento dell'intervento;
- d) l'accettazione della costituzione del vincolo di destinazione ad uso scolastico;
- e) la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 445/00 attestante che i lavori per i quali è chiesto il contributo non sono iniziati, fermo restando quanto previsto al comma 5 dell'articolo 7 in relazione ad interventi urgenti in dipendenza di eventi straordinari;
- f) la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00 attestante la proprietà dell'immobile sede della scuola dell'infanzia equiparata (*se la domanda è presentata dai soggetti di cui alla lettera a) dell'art. 2*) o la disponibilità a titolo di comodato gratuito dell'immobile sede della scuola dell'infanzia equiparata con indicazione della relativa durata (*se la domanda è presentata dai soggetti di cui alla lettera b) dell'art. 2*);
- g) la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 445/00 attestante se l'attività esercitata nell'immobile oggetto di finanziamento viene già svolta in altro immobile di proprietà e se nei due anni antecedenti la data della domanda l'immobile in questione è stato ceduto ad altro soggetto .

3. Alla domanda di contributo deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) una relazione, a firma congiunta del beneficiario del contributo e di un professionista abilitato, descrittiva dell'intervento e finalizzata ad evidenziare le motivazioni dello stesso;
- b) il progetto dell'intervento, anche a livello preliminare, firmato da un professionista abilitato;
- c) con riferimento agli interventi di cui alle lettere b), c) ed e) dell'articolo 1, comma 1, se richiedente è un ente gestore non proprietario:
  - una dichiarazione congiunta del proprietario e dell'ente gestore di provvedere, qualora necessario, all'adeguamento della durata del contratto di comodato in relazione alla durata del vincolo di destinazione ad uso scolastico;
  - una dichiarazione di consenso da parte del proprietario alla realizzazione dell'intervento e di accettazione della costituzione del vincolo di destinazione ad uso scolastico;
- d) con riferimento agli interventi di cui alla lettera d) del medesimo articolo 1, comma 1, per l'acquisto di strutture, perizia di stima asseverata concernente il valore dell'immobile oggetto di acquisto (*se la domanda è presentata dai soggetti di cui alla lettera a) dell'art. 2*);
- e) con riferimento agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 445/00 attestante la disponibilità dell'immobile oggetto dei lavori per il periodo necessario e la dichiarazione di consenso da parte del proprietario alla realizzazione dei medesimi;

- f) nel caso dell'esistenza di eventuali immobili già utilizzati dal soggetto proprietario (vedi dichiarazione di cui al presente articolo, comma 2., lettera g), la documentazione prevista dalla deliberazione n. 2559 del 23 novembre 2007 e s.m. adottata in attuazione dell'art. 21 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20.

In alternativa alla documentazione di cui alle lettere a) e b), può essere presentata una relazione a firma congiunta del richiedente il contributo e di un professionista abilitato, completa del quadro economico della spesa e finalizzata ad evidenziare la fattibilità tecnico-amministrativa dell'intervento attraverso l'analisi dello stesso nelle sue componenti urbanistiche, ambientali, idrogeologiche, paesaggistiche, storico-artistiche, nonché ad individuarne le principali caratteristiche dimensionali, volumetriche, funzionali e tecnologiche.

4. In ipotesi di ripresentazione della medesima domanda, a seguito di decadenza di quella presentata l'anno precedente per carenza di fondi, qualora si dichiara che non sono intervenute variazioni, non deve essere allegata ulteriormente la documentazione richiesta ai commi precedenti.

#### *Articolo 4*

##### *Spesa ammessa e percentuale di contributo*

1. La misura del contributo è pari all'80% della spesa ammessa.
2. Gli interventi devono essere progettati e realizzati nel rispetto delle norme tecniche concernenti gli indici di funzionalità edilizia e urbanistica stabiliti dalla Provincia ai sensi del comma 4 dell'articolo 106 della legge provinciale o comunque, nelle more dell'approvazione di tali norme tecniche, sulla base del decreto del Presidente della Giunta Provinciale di Trento 9 agosto 1976, n. 17-69/leg.
3. Le spese relative agli imprevisti sono ammissibili nel limite massimo del 5% dell'importo dei lavori ammessi a contributo, nel caso in cui detto importo sia inferiore ai 500.000,00 euro, e nel limite massimo del 10% dell'importo dei lavori ammessi a contributo, nel caso in cui detto importo sia pari o superiore ai 500.000,00 euro. Le spese tecniche (progettazione, direzione lavori, contabilità, spese derivanti dall'applicazione del D.Lgs. n. 494/1994, collaudo) sono ammissibili nel limite massimo del 10% dell'importo dei lavori ammessi a contributo, al netto degli imprevisti e degli oneri fiscali.
4. I progetti di costruzione di nuove strutture, di ristrutturazione totale, di ampliamento e di recupero edilizio di edifici dovranno rispettare i requisiti obbligatori degli "edifici a basso contenuto energetico e a basso impatto ambientale", come definiti dalla legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 e ss.mm. (delibera della Giunta provinciale n. 249 d.d. 18.2.2005). Dovranno inoltre essere adottate tecnologie o metodologie progettuali atte a ridurre l'impatto energetico – ambientale; anche i progetti riguardanti interventi di manutenzione straordinaria di edifici o di parte degli stessi dovranno garantire l'adozione di accorgimenti tecnici e progettuali in grado di limitare le dispersioni energetiche della singola struttura.
5. In sede di progettazione e di realizzazione degli interventi dovranno inoltre essere rispettate le disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo

del territorio), emanate con decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg., nonché le relative misure attuative approvate dalla Giunta provinciale con riferimento ai requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici in essi installati.

6. Nel caso di acquisto di beni immobili resteranno a carico del soggetto beneficiario le spese derivanti dalla redazione del contratto preliminare e dalla relativa annotazione, dalla predisposizione della perizia di stima asseverata e del contratto di compravendita, nonché le spese notarili, di intavolazione e l'imposta di registro.

7. Non sono in ogni caso ammissibili a finanziamento le spese per gli arredi in genere, anche se fissati alla struttura, nonché le apparecchiature ed i corpi illuminanti.

### *Articolo 5*

#### *Istruttoria e ammissione a finanziamento*

1. Ai fini dell'individuazione degli interventi e della spesa ammessa a contributo la Struttura competente provvede all'istruttoria delle domande ed effettua una valutazione tecnico-economica complessiva degli stessi, sotto il profilo tipologico-dimensionale-funzionale, tenuto conto dei parametri economici e volumetrici stabiliti dalla Giunta provinciale in relazione agli interventi di edilizia scolastica finanziati sulla finanza locale.

2. Inoltre si dovrà tener conto della coerenza degli interventi rispetto alla pianificazione dell'offerta formativa sul territorio provinciale anche in rapporto agli obiettivi e all'articolazione risultante dal programma annuale della scuola dell'infanzia approvato ai sensi dell'art. 54 della legge provinciale 1 marzo 1977, n. 13.

3. In esito all'istruttoria, le domande sono inserite in una graduatoria approvata dal dirigente della struttura competente con proprio atto nel rispetto dei seguenti criteri e nell'ordine di priorità indicato, per ciascuna delle seguenti tipologie "A" e "B" e relative categorie:

- A. Interventi di cui alle lettere b), c), d) per la parte del recupero edilizio ed e) dell'articolo 1 relativamente a **strutture già esistenti**, rientranti nelle seguenti categorie:
- a) interventi che, successivamente all'inizio dei lavori, si rendano necessari in relazione a sopravvenute disposizioni di legge o di regolamento oppure determinati da interessi pubblici sopravvenuti oppure da cause di forza maggiore;
  - b) opere in rapporto di complementarietà tecnica necessaria e imprescindibile rispetto a interventi già finanziati;
  - c) interventi relativi alla messa a norma degli edifici, con particolare riferimento agli adempimenti previsti in materia di impiantistica (D.M. 22 gennaio 2008, n. 37), di prevenzione incendi (D.M. 26.8.1992), di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81), di eliminazione delle barriere architettoniche (D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 e s.m.) e di adeguamento alla disciplina antisismica (deliberazione della Giunta provinciale 30 maggio 2008, n. 351 per l'applicazione del Decreto del Ministero delle infrastrutture di data 14 gennaio 2008 "Approvazione delle norme tecniche per le costruzioni");
  - d) completamento di interventi già finanziati intesi come lotti funzionali che, singolarmente considerati, possiedono un'autonoma funzionalità, fruibilità e fattibilità;

- e) interventi di risanamento o rifacimento di ordine igienico-sanitario dei bagni o della cucina;
- f) interventi volti a migliorare la funzionalità didattica degli edifici;
- g) interventi diretti ad assicurare l'economicità della gestione;
- h) migliorie e sistemazioni generiche di manutenzione straordinaria;
- i) spese derivanti da lavori di adattamento a scopo didattico, e strettamente funzionali a tale scopo, degli spazi che, in via temporanea, l'ente gestore avrà necessità di poter disporre per collocare gli alunni in attesa dei lavori di ampliamento o di recupero edilizio o di manutenzione straordinaria dell'edificio sede principale della scuola. In ogni caso gli spazi individuati devono essere già agibili e conformi alle normative tecniche-urbanistiche vigenti.

**B. Interventi di cui alla lettera a) dell'articolo 1 relativi alla **costruzione di nuove strutture**.**

4. Relativamente alla tipologia "A", nell'ipotesi di compresenza di numerose categorie, l'intervento verrà ricompreso in quella di maggiore importo, determinato senza considerare il costo relativo all'acquisto delle strutture, nel caso di domande presentate per interventi di cui alla lettera d) dell'articolo 1.

5. Relativamente alla tipologia "A" nell'ipotesi di compresenza di più interventi aventi le caratteristiche rientranti nella medesima categoria, l'ordine di priorità sarà stabilito a seguito delle risultanze dell'istruttoria tecnica, definita anche in esito a sopralluoghi.

6. Con il provvedimento di cui al comma 3, il dirigente della struttura competente ammette a contributo gli interventi in relazione alle disponibilità finanziarie esistenti.

7. Qualora le risorse non consentano il finanziamento dell'intero costo derivante dal contributo per l'intervento posto utilmente nell'ordine della graduatoria, sarà preso in considerazione il primo successivo che presenta le caratteristiche economiche compatibili.

8. Con lo stesso atto il dirigente della struttura competente fissa i termini, non superiori a 9 mesi, per la presentazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo di cui all'articolo 6. In via eccezionale e su motivata richiesta scritta, può prorogare il termine indicato fino ad un massimo di ulteriori 9 mesi.

9. In relazione ai vincoli posti dalla programmazione finanziaria per il finanziamento delle opere o degli interventi, gli importi ammessi a contributo hanno carattere definitivo. Qualora dai relativi progetti definitivi, o esecutivi, o dalle perizie suppletive e di variante, o dai contratti di compravendita, risulti un costo superiore rispetto alla spesa ammessa, sarà cura dei beneficiari provvedere direttamente con mezzi propri a finanziare la differenza tra l'importo del progetto definitivo, o esecutivo, o della perizia suppletiva e di variante, o del contratto di compravendita ed il contributo concesso. Nel caso in cui il contratto di compravendita definitivo esponga un prezzo inferiore rispetto alla perizia di stima, la spesa ammessa sarà rideterminata nell'importo del prezzo pattuito.

10. Le domande non finanziate entro l'anno di presentazione per carenza di fondi disponibili decadono. In ipotesi di nuova presentazione nell'anno successivo trova applicazione l'articolo 3, comma 4.

*Articolo 6*

### *Presentazione della documentazione ai fini della concessione dei contributi*

1. Al fine della concessione del contributo, il beneficiario deve presentare la seguente documentazione:

- a) progetto dell'intervento presentato ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni e dei pareri necessari o dei titoli edilizi; nel caso di superi di spesa devono essere presentati gli elaborati di perizia o la documentazione attestante la maggior spesa;
- b) dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante, resa ai sensi degli , sottoscritta anche da un tecnico abilitato in merito alla circostanza di aver acquisito tutti i pareri ed autorizzazioni necessari all'esecuzione dell'intervento (indicare gli estremi dei pareri e delle autorizzazioni acquisite) ovvero che non necessita acquisire alcun parere o autorizzazione o nulla-osta;
- c) nel caso di acquisto delle strutture, con riferimento agli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), contratto preliminare di compravendita debitamente registrato e annotato.

2. Entro lo stesso termine di cui al comma 8 dell'articolo 5, il beneficiario deve acquisire, ove necessario, il parere dell'organo consultivo (Organo Consultivo Monocratico ovvero del Comitato Tecnico Amministrativo) di cui alla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e s. m..

3. Qualora il beneficiario del contributo sia un ente pubblico, oltre alla documentazione indicata ai punti precedenti deve essere allegata anche copia dell'atto di approvazione in linea tecnica o in via definitiva del progetto definitivo o degli elaborati di perizia o della documentazione attestante la spesa.

4. Nel caso di interventi oggetto di agevolazione eseguiti dall'ente gestore non proprietario dovrà essere trasmesso l'atto negoziale o contrattuale di cui al all'articolo 9.

5. A seguito del ricevimento della documentazione di cui ai commi precedenti il dirigente della struttura competente con propria determinazione provvede alla concessione del contributo e fissa i termini per l'avvio e per la rendicontazione degli interventi.

6. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 5, stabilisce la durata del vincolo di destinazione ad uso scolastico dell'immobile oggetto di contributo provinciale a decorrere dalla data della fine dei lavori ai sensi dell'articolo 107 della legge provinciale e del Decreto del Presidente della Provincia n. 18-20/Leg. del 28 settembre 2009, nonché secondo gli scaglioni di cui all'articolo 14.

### *Articolo 7*

#### *Interventi urgenti in dipendenza di eventi straordinari*

1. Una quota dello stanziamento sull'apposito capitolo di bilancio, pari al massimo al 10% del medesimo, può essere riservata al finanziamento di interventi urgenti in dipendenza di eventi straordinari.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nella misura dell'80% della spesa ammessa.

3. La domanda di contributo, in regola con le vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, può essere presentata alla struttura competente in qualunque momento dell'anno dai soggetti indicati all'articolo 2, avvalendosi del modulo predisposto dalla predetta struttura e pubblicato sul sito internet istituzionale della Provincia.

4. La domanda, fermo restando quanto disposto dal successivo comma 5, deve contenere quanto previsto all'articolo 3, comma 2 e alla stessa deve essere allegata la documentazione prevista all'articolo 3 comma 3, lettere a) e b), o, in alternativa, quella prevista all'ultimo capoverso del medesimo comma, nonché quella prevista alla lettera c).

5. Fatti salvi specifici finanziamenti per fronteggiare situazioni di somma urgenza e il divieto di sovrapposizioni con gli stessi, nei casi in cui la necessità dei lavori sia stata accertata dalla struttura competente in materia di antincendio o di protezione civile al fine di consentire l'accesso all'edificio o alle sue sezioni e per assicurare un tempestivo ripristino dell'attività formativa, la domanda di contributo può essere presentata anche con riferimento a lavori già effettuati. In tali ipotesi, nella domanda non deve essere resa la dichiarazione di cui alla lett. e) dell'articolo 3, comma 2.

6. La struttura competente istruisce la domanda ed effettua una valutazione tecnico – economica sotto il profilo tipologico, dimensionale, funzionale, verificando la sussistenza dei requisiti di urgenza e straordinarietà degli interventi, e tenuto conto di quanto disposto all'articolo 4, commi 2, 3, 5 e 7.

7. In seguito all'esito dell'istruttoria, Il Dirigente della struttura competente ammette a contributo la domanda, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, fissando un termine, non superiore a 3 mesi, per la presentazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo.

8. In materia di provvedimento di concessione del contributo provinciale, modalità di erogazione, riduzione o revoca del contributo, nonché di termini per l'avvio e per la rendicontazione dell'intervento si applicano l'articolo 6 commi 1, 3, 4, 5 e 6, nonché gli articoli 9, 10, 11, 13, 14 e 15 dei presenti criteri.

#### *Articolo 8 Superi di spesa*

1. La domanda di contributo per superi di spesa relativi ad interventi già finanziati in regola con le vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, deve essere presentata alla struttura competente nei tempi previsti all'articolo 3, comma 1. avvalendosi del modulo predisposto dalla predetta struttura e pubblicato sul sito internet istituzionale della Provincia.

2. La domanda deve contenere quanto previsto all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) e alla stessa deve essere allegata la seguente documentazione:

- relazione tecnico-illustrativa a firma congiunta del beneficiario del contributo e di un professionista abilitato, anche con indicazione delle motivazioni del supero, del costo e dei tempi di realizzazione dell'opera;
- computo metrico estimativo e quadro di raffronto, nonché eventuali altri elaborati in relazione al tipo di supero di spesa.

3. In materia di istruttoria, ammissione a finanziamento, concessione del contributo, osservanza e proroga dei termini di rendicontazione, di riduzione o revoca del contributo, di soggetti titolati alla realizzazione degli interventi nonché di riconoscimento di ulteriori oneri e di vincolo di destinazione ad uso scolastico, si applicano le disposizioni di cui ai presenti criteri.

4. In materia di erogazione del contributo si applicano le modalità stabilite all'articolo 12.

#### *Articolo 9*

##### *Soggetti aventi titolo alla realizzazione degli interventi oggetto di agevolazioni.*

1. Gli interventi oggetto di agevolazione potranno essere eseguiti direttamente dal proprietario oppure dall'ente gestore o da altro soggetto. Nelle due ultime ipotesi i relativi rapporti dovranno essere regolati da un atto negoziale ovvero da un atto contrattuale tra le parti (convenzione di natura regolamentare, soggetta al bollo ma non a registrazione perché priva di natura patrimoniale), da inviare alla struttura competente in allegato alla documentazione richiesta per la concessione del contributo.

#### *Articolo 10*

##### *Modalità di erogazione dei contributi a favore di soggetti privati*

1. Le presenti modalità di erogazione sono formulate tenendo conto anche della disciplina di cui al regolamento concernente le modalità e i termini di rendicontazione e di verifica di opere ai sensi dell'articolo 20 della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23 approvato con D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg.

2. L'erogazione dei contributi a favore dei soggetti privati beneficiari di cui all'art. 2 per la realizzazione delle opere indicate all'art. 1, comma 1. lettere a), b), c) ed e) può essere disposta in quattro acconti ed un saldo finale:

- a) il primo acconto, fino al 10% del contributo, è erogato su presentazione della seguente documentazione:
  - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a firma del beneficiario del contributo provinciale, attestante la data di effettivo inizio dei lavori oppure nota a firma del beneficiario, di richiesta del primo acconto del contributo, con allegata la certificazione di inizio dei lavori, a firma del direttore dei lavori;
  - dichiarazione congiunta del proprietario e dell'ente gestore di aver provveduto, qualora necessario, all'adeguamento della durata del contratto di comodato rispetto alla durata del vincolo di destinazione ad uso scolastico );
- b) il secondo acconto, fino al 25% del contributo, è erogato su presentazione di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del beneficiario del contributo, attestante che i lavori sono stati realizzati per almeno il 35% della spesa totale ammessa a contributo, oppure, di nota, a firma del beneficiario, di richiesta del secondo acconto del contributo, con allegata la certificazione, a firma del direttore dei lavori, di avvenuta realizzazione dei lavori per almeno il 35% della spesa totale ammessa a contributo;

- c) il terzo acconto, fino al 25% del contributo, è erogato su presentazione di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del beneficiario del contributo, attestante che i lavori sono stati realizzati per almeno il 60% della spesa totale ammessa a contributo, oppure, di nota, a firma del beneficiario, di richiesta del terzo acconto del contributo, con allegata la certificazione, a firma del direttore dei lavori, di avvenuta realizzazione dei lavori per almeno il 60% della spesa totale ammessa a contributo;
- d) il quarto acconto, fino al 30% del contributo, è erogato su presentazione di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del beneficiario del contributo attestante la data di ultimazione dei lavori previsti in progetto e finanziati, oppure di nota a firma del beneficiario di richiesta del quarto acconto del contributo, con allegata la certificazione a firma del direttore dei lavori di avvenuta ultimazione dei medesimi;
- e) il saldo del contributo è erogato secondo una delle tre seguenti modalità:
  - dopo l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori, da parte della struttura provinciale competente, che redige apposito verbale; in questo caso il beneficiario presenta la lettera di comunicazione della conclusione dei lavori e di richiesta del saldo del contributo, e provvede all'invio degli atti di contabilità finale (contabilità a consuntivo, ove necessaria, redatta sulla base della quantità effettivamente eseguite, fatture o documenti di spesa, quietanze di pagamento, comprese quelle relative alle spese tecniche, almeno per un importo pari alla spesa ammessa, dichiarazione di regolare esecuzione delle opere a firma del direttore dei lavori, ecc.);
  - su presentazione della perizia asseverata di un professionista abilitato concernente la conclusione dei lavori, la regolare esecuzione delle opere e il rendiconto della spesa complessivamente sostenuta e regolarmente quietanzata; il beneficiario dovrà presentare la lettera di comunicazione della conclusione dei lavori e di richiesta del saldo del contributo. I soggetti competenti in via generale ad asseverare mediante giuramento perizie redatte da professionisti abilitati sono il Cancelliere del Tribunale, ai sensi del R.D. 9 ottobre 1922, n. 1366, art. 5 e il Notaio, ai sensi della legge 16 febbraio 1913, n. 89, art. 1;
  - per opere oggetto di agevolazione di importo complessivo inferiore od uguale ad euro 155.000,00 su presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta dal beneficiario, concernente la conclusione dei lavori, la regolare esecuzione delle opere e il rendiconto della spesa finale complessivamente sostenuta e regolarmente quietanzata;

I soggetti privati beneficiari di agevolazioni concesse per la realizzazione di opere con il concorso di operatori del volontariato provvedono alla rendicontazione delle spese sostenute, con riferimento all'entità dell'agevolazione concessa, presentando la seguente documentazione:

- a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la quale il beneficiario attesta che l'opera è stata eseguita con il concorso di operatori del volontariato e che per la realizzazione della medesima non ha fruito di altra agevolazione prevista dalle leggi provinciali;
- b) dichiarazione del direttore dei lavori attestante la spesa finale sostenuta e regolarmente quietanzata, la regolare esecuzione dell'opera, l'elenco degli interventi realizzati con il volontariato nonché il valore dei medesimi e che il valore dell'investimento realizzato con il concorso del volontariato è pari almeno alla spesa ammessa ad agevolazione; in alternativa alla predetta modalità è data facoltà al beneficiario di presentare perizia

asseverata di un professionista abilitato attestante i predetti elementi. I soggetti competenti in via generale ad asseverare mediante giuramento perizie redatte da professionisti abilitati sono: il Cancelliere del Tribunale, ai sensi del R.D. 9 ottobre 1922, n. 1366, art. 5 e il Notaio, ai sensi della legge 16 febbraio 1913, n. 89, art. 1.

3. Nel caso dei contributi a favore dei soggetti privati beneficiari di cui all'articolo 2 per l'acquisto delle strutture e i relativi interventi di recupero edilizio di cui alla lettera d) dell'articolo 1, l'erogazione può essere disposta in quattro acconti ed un saldo finale.

- a) Il primo acconto derivante dalla somma dei seguenti importi:
- fino al 90% dell'ammontare del contributo per l'acquisto della struttura e
  - fino al 10% dell'ammontare del contributo per gli interventi di recupero edilizio, è erogato su presentazione della seguente documentazione:
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a firma del beneficiario del contributo provinciale, attestante l'avvenuta compravendita ed intavolazione dell'immobile;
  - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a firma del beneficiario del contributo provinciale, attestante la data di effettivo inizio dei lavori oppure nota a firma del beneficiario, di richiesta del primo acconto del contributo, con allegata la certificazione di inizio dei lavori, a firma del direttore dei lavori;
- f) il secondo acconto, fino al 25% dell'ammontare del contributo per la realizzazione degli interventi di recupero edilizio, è erogato su presentazione di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del beneficiario del contributo, attestante che i lavori sono stati realizzati per almeno il 35% della spesa totale ammessa a contributo, oppure, di nota, a firma del beneficiario, di richiesta del secondo acconto del contributo, con allegata la certificazione, a firma del direttore dei lavori, di avvenuta realizzazione dei lavori per almeno il 35% della spesa totale ammessa a contributo;
- g) il terzo acconto, fino al 25% dell'ammontare del contributo per la realizzazione degli interventi di recupero edilizio, è erogato su presentazione di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del beneficiario del contributo, attestante che i lavori sono stati realizzati per almeno il 60% della spesa totale ammessa a contributo, oppure, di nota, a firma del beneficiario, di richiesta del terzo acconto del contributo, con allegata la certificazione, a firma del direttore dei lavori, di avvenuta realizzazione dei lavori per almeno il 60% della spesa totale ammessa a contributo;
- h) il quarto acconto, fino al 30% dell'ammontare del contributo per la realizzazione degli interventi di recupero edilizio, è erogato su presentazione di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del beneficiario del contributo attestante la data di ultimazione dei lavori previsti in progetto e finanziati, oppure di nota a firma del beneficiario di richiesta del quarto acconto del contributo, con allegata la certificazione a firma del direttore dei lavori di avvenuta ultimazione dei medesimi;
- i) il saldo del contributo è erogato su presentazione di copia del contratto di compravendita e del decreto di intavolazione, nonché secondo una delle tre seguenti modalità:
- dopo l'accertamento della regolare esecuzione degli interventi di recupero edilizio, da parte della struttura provinciale competente, che redige apposito verbale; in questo caso il beneficiario presenta la lettera di comunicazione della conclusione dei lavori e di richiesta del saldo del contributo, e provvede all'invio degli atti di contabilità finale (contabilità a consuntivo, ove necessaria, redatta sulla base della quantità effettivamente eseguite, fatture o documenti di spesa, quietanze di pagamento,

comprese quelle relative alle spese tecniche, almeno per un importo pari alla spesa ammessa, dichiarazione di regolare esecuzione delle opere a firma del direttore dei lavori, ecc.);

- su presentazione della perizia asseverata di un professionista abilitato concernente la conclusione degli interventi di recupero edilizio, la regolare esecuzione delle opere e il rendiconto della spesa complessivamente sostenuta e regolarmente quietanzata; il beneficiario dovrà presentare la lettera di comunicazione della conclusione dei lavori e di richiesta del saldo del contributo. I soggetti competenti in via generale ad asseverare mediante giuramento perizie redatte da professionisti abilitati sono il Cancelliere del Tribunale, ai sensi del R.D. 9 ottobre 1922, n. 1366, art. 5 e il Notaio, ai sensi della legge 16 febbraio 1913, n. 89, art. 1;
- per interventi di recupero edilizio oggetto di agevolazione di importo complessivo inferiore od uguale ad euro 155.000,00 su presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta dal beneficiario, concernente la conclusione dei lavori, la regolare esecuzione delle opere e il rendiconto della spesa finale complessivamente sostenuta e regolarmente quietanzata;

I soggetti privati beneficiari di agevolazioni concesse per la realizzazione di interventi di recupero edilizio con il concorso di operatori del volontariato provvedono alla rendicontazione delle spese sostenute, con riferimento all'entità dell'agevolazione concessa, presentando la seguente documentazione:

- a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la quale il beneficiario attesta che l'opera è stata eseguita con il concorso di operatori del volontariato e che per la realizzazione della medesima non ha fruito di altra agevolazione prevista dalle leggi provinciali;
- b) dichiarazione del direttore dei lavori attestante la spesa finale sostenuta e regolarmente quietanzata, la regolare esecuzione dell'opera, l'elenco degli interventi realizzati con il volontariato nonché il valore dei medesimi e che il valore dell'investimento realizzato con il concorso del volontariato è pari almeno alla spesa ammessa ad agevolazione; in alternativa alla predetta modalità è data facoltà al beneficiario di presentare perizia asseverata di un professionista abilitato attestante i predetti elementi. I soggetti competenti in via generale ad asseverare mediante giuramento perizie redatte da professionisti abilitati sono: il Cancelliere del Tribunale, ai sensi del R.D. 9 ottobre 1922, n. 1366, art. 5 e il Notaio, ai sensi della legge 16 febbraio 1913, n. 89, art. 1.

#### *Articolo 11*

##### *Modalità di erogazione del contributo a favore degli enti pubblici*

1. Le presenti modalità di erogazione sono formulate tenendo conto anche della disciplina di cui al regolamento concernente le modalità e i termini di rendicontazione e di verifica di opere ai sensi dell'articolo 20 della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23 approvato con D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg.

2. L'erogazione del contributo a favore degli enti pubblici beneficiari di cui all'art. 2 per la realizzazione delle opere indicate all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c) ed e) può essere disposta in quattro acconti ed un saldo finale:

- a) il primo acconto, fino al 10% del contributo, è erogato su presentazione della seguente documentazione:

- atto di approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo, qualora non già inviato ai fini della concessione del contributo, di finanziamento della spesa sulla base del contributo concesso e di impegno della medesima a carico del bilancio dell'ente, nonché di determinazione delle modalità di affidamento dei lavori;
  - certificazione di avvenuta aggiudicazione definitiva dei lavori (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante o contratto) nonché di avvenuta consegna dei lavori (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante o verbale di consegna);
  - dichiarazione congiunta del proprietario e dell'ente gestore di aver provveduto, qualora necessario, all'adeguamento della durata del contratto di comodato rispetto alla durata del vincolo di destinazione ad uso scolastico (vedi articolo 3, comma 3, lettera c) primo alinea);
- b) il secondo acconto, fino al 25% del contributo, è erogato su presentazione della lettera di richiesta dell'erogazione a firma del legale rappresentante con allegata la certificazione, a firma del direttore dei lavori, di avvenuta realizzazione dei lavori per almeno il 35% della spesa totale ammessa a contributo;
- c) il terzo acconto, fino al 25% del contributo, è erogato su presentazione della lettera di richiesta dell'erogazione a firma del legale rappresentante con allegata la certificazione, a firma del direttore dei lavori, di avvenuta realizzazione dei lavori per almeno il 60% della spesa totale ammessa a contributo;
- d) il quarto acconto, fino al 30% del contributo, è erogato su presentazione della lettera di richiesta dell'erogazione a firma del legale rappresentante con allegata la certificazione, a firma del direttore dei lavori, attestante la data di ultimazione dei lavori previsti in progetto e finanziati;
- e) il saldo del contributo è erogato verso presentazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione delle opere e dell'atto di approvazione dei medesimi e della contabilità finale contenente il riepilogo delle spese sostenute e regolarmente quietanzate; inoltre per i lavori in diretta amministrazione, quando non è prodotto il certificato di collaudo o di regolare esecuzione, deve essere presentata la dichiarazione del direttore dei lavori sulla regolare esecuzione dell'opera.

3. L'erogazione del contributo a favore degli enti pubblici beneficiari di cui all'art. 2 per l'acquisto delle strutture e i relativi interventi di recupero edilizio di cui alla lettera d) dell'articolo 1. l'erogazione può essere disposta in quattro acconti ed un saldo finale.

a) Il primo acconto derivante dalla somma dei seguenti importi:

- fino al 90% dell'ammontare del contributo per l'acquisto della struttura e
- fino al 10% dell'ammontare del contributo per gli interventi di recupero edilizio, è erogato su presentazione della seguente documentazione:
  - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante attestante l'avvenuta compravendita ed intavolazione dell'immobile;
  - atto di approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo dell'intervento di recupero edilizio, qualora non già inviato ai fini della concessione del contributo, di finanziamento della spesa sulla base del contributo concesso e di impegno della medesima a carico del bilancio dell'ente, nonché di determinazione delle modalità di affidamento dei lavori;
  - certificazione di avvenuta aggiudicazione definitiva dei lavori di recupero edilizio (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante o contratto)

nonché di avvenuta consegna dei lavori (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante o verbale di consegna);

- f) il secondo acconto, fino al 25% dell'ammontare del contributo per gli interventi di recupero edilizio, è erogato su presentazione della lettera di richiesta dell'erogazione a firma del legale rappresentante con allegata la certificazione, a firma del direttore dei lavori, di avvenuta realizzazione dei lavori per almeno il 35% della spesa totale ammessa a contributo;
- g) il terzo acconto, fino al 25% dell'ammontare del contributo per gli interventi di recupero edilizio è erogato su presentazione della lettera di richiesta dell'erogazione a firma del legale rappresentante con allegata la certificazione, a firma del direttore dei lavori, di avvenuta realizzazione dei lavori per almeno il 60% della spesa totale ammessa a contributo;
- h) il quarto acconto, fino al 30% dell'ammontare del contributo per gli interventi di recupero edilizio, è erogato su presentazione della lettera di richiesta dell'erogazione a firma del legale rappresentante con allegata la certificazione, a firma del direttore dei lavori, attestante la data di ultimazione dei lavori previsti in progetto e finanziati;
- i) il saldo del contributo è erogato verso presentazione di copia del contratto di compravendita e del decreto di intavolazione dell'immobile, nonché verso presentazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione delle opere di recupero edilizio, dell'atto di approvazione dei medesimi e della contabilità finale contenente il riepilogo delle spese sostenute e regolarmente quietanzate; inoltre per i lavori in diretta amministrazione, quando non è prodotto il certificato di collaudo o di regolare esecuzione, deve essere presentata la dichiarazione del direttore dei lavori sulla regolare esecuzione dell'opera.

#### *Articolo 12*

##### *Modalità di erogazione del contributo per i superi di spesa*

1. L'erogazione del contributo per superi di spesa a favore di soggetti privati beneficiari di cui all'articolo 2, è disposta nel rispetto delle seguenti modalità: il primo acconto, fino al 10% del contributo, ad esecutività dell'atto di concessione del contributo medesimo; il secondo, il terzo, il quarto acconto del contributo, nonché il saldo, secondo le modalità previste per gli altri tipi di interventi in relazione al soggetto beneficiario.

2. L'erogazione del contributo per superi di spesa a favore di enti pubblici beneficiari di cui all'art. 2, è disposta nel rispetto delle seguenti modalità: il primo acconto, fino al 10% del contributo, su presentazione dell'atto di approvazione a tutti gli effetti degli elaborati di perizia o di supero di spesa, di finanziamento della spesa sulla base del contributo concesso e di impegno della medesima a carico del bilancio dell'ente; il secondo, il terzo e il quarto acconto del contributo, nonché il saldo, secondo le modalità previste per gli altri tipi di interventi in relazione al soggetto beneficiario.

#### *Articolo 13*

##### *Disposizioni comuni in materia di osservanza e proroga dei termini di avvio e rendicontazione degli interventi, di riduzione e di decadenza dell'agevolazione.*

1. I termini di avvio e di rendicontazione degli interventi sono stabiliti anche con riferimento alle direttive contenute nell'allegato 2 della deliberazione della Giunta provinciale n. 1980 del 14 settembre 2007 e s. m. approvate ai sensi dell'articolo 71 e successive modifiche della legge di contabilità finalizzato ad accelerare i procedimenti di spesa e a contenere i residui passivi.

2. Gli interventi finanziati possono essere effettuati anche prima dell'approvazione della graduatoria degli interventi ammessi a contributo, purché siano iniziati successivamente alla presentazione della domanda, a pena di inammissibilità della stessa.

3. I termini di rendicontazione sono fissati dal Dirigente della struttura competente in materia di edilizia scolastica a decorrere dalla data di concessione del contributo nei tempi di seguito indicati:

- qualora la spesa ammessa a contributo sia inferiore o uguale a euro 300.000,00 il termine di rendicontazione è fissato in un periodo pari o inferiore a 24 mesi dalla data di concessione del contributo;
- qualora la spesa ammessa a contributo sia superiore a euro 300.000,00 il termine di rendicontazione è fissato in un periodo superiore a 24 mesi dalla data di concessione del contributo.

4. I termini per l'effettivo avvio degli interventi e per la rendicontazione delle opere possono essere prorogati dal dirigente della struttura competente.

5. Il beneficiario può chiedere una sola proroga per ogni singolo termine di avvio e di rendicontazione dell'intervento anche se lo stesso è stato rideterminato a seguito di proroga di un termine precedente. Dopo la prima proroga il beneficiario può chiedere ulteriori proroghe motivate per un periodo complessivo massimo di 1 anno per ciascun termine.

6. Non sono considerate proroghe le modifiche ai termini decise autonomamente dall'amministrazione provinciale a fronte di proprie esigenze, a seguito di prescrizioni imposte dall'amministrazione provinciale o da altri soggetti o nei casi in cui venga concesso un nuovo contributo su un intervento già precedentemente ammesso a finanziamento, qualora l'intervento per il quale è concesso il nuovo contributo impedisca il rispetto dei termini fissati per il primo contributo.

7. Qualora, ai fini della rendicontazione, il beneficiario debba presentare anche documentazione che deve essere emessa da soggetti diversi dal beneficiario stesso, entro i termini di rendicontazione fissati, deve comunque essere presentata una rendicontazione parziale con la documentazione in possesso. Per la presentazione della documentazione rimanente il termine di rendicontazione può essere prorogato per un'ulteriore ultima volta.

8. I termini di avvio e di rendicontazione, eventualmente prorogati, possono essere sospesi nel caso di liti o contenziosi pendenti davanti all'autorità giudiziaria fra il beneficiario e la Provincia o terzi, relativamente all'intervento oggetto del contributo, per il periodo di pendenza della lite, tenuto conto anche di eventuali termini di possibile ricorso. Altresì i termini di avvio e di rendicontazione, eventualmente prorogati, possono essere sospesi nel caso di eventi oggettivamente riconosciuti e non imputabili al beneficiario, attestati dalla struttura competente, fino al ripristino delle condizioni per il prosieguo dell'iter.

9. La domanda di proroga/sospensione deve pervenire entro il termine originariamente fissato.

10. Non è necessario fissare un termine di avvio nel caso di interventi con spesa ammessa fino a 300.000,00 euro o nel caso di finanziamenti per i quali il termine fissato per la rendicontazione sia uguale o inferiore a 24 mesi dalla data della concessione.

11. In caso di inosservanza dei termini, eventualmente prorogati, sarà disposta la decadenza parziale o totale dell'agevolazione nonché la revoca o la riduzione dei relativi impegni di spesa e il recupero degli acconti eventualmente erogati, aumentati degli interessi legali.

12. Nel caso in cui l'opera o l'intervento sia stato avviato oltre il termine fissato per l'avvio, eventualmente prorogato, il contributo verrà ridotto nella misura del 5% mentre nel caso in cui la documentazione per la rendicontazione sia presentata oltre il termine fissato, eventualmente prorogato, il contributo verrà ridotto nella misura del 5%. Qualora si verificano entrambe le condizioni il contributo sarà ridotto nella misura del 10%.

13. In caso di accertata totale difformità dell'intervento realizzato dal progetto definitivo o esecutivo, il dirigente della struttura competente dispone la decadenza dell'agevolazione concessa e il recupero delle somme eventualmente erogate.

14. In caso di accertata parziale difformità dell'intervento realizzato dal progetto definitivo o esecutivo, purché permanga la finalità dell'intervento, il dirigente della struttura competente provvede alla riduzione del contributo concesso in proporzione alle opere eseguite in parziale difformità e conseguentemente al recupero delle somme eventualmente erogate.

15. Per quanto riguarda il saldo del contributo, fermo restando il limite massimo rappresentato dall'importo concesso, si precisa che:

- i lavori risultanti da consuntivo potranno essere riconosciuti nel limite dell'importo ammesso all'atto della concessione dell'agevolazione, eventualmente incrementato nei limiti della quota degli imprevisti;
- le spese tecniche risultanti a consuntivo potranno essere riconosciute nel limite del 10% dell'importo dei lavori riconosciuti a consuntivo come sopra specificato;
- gli oneri fiscali potranno essere riconosciuti proporzionalmente alle spese tecniche e ai lavori parimenti riconosciuti a consuntivo.

Qualora la spesa finale complessivamente sostenuta, ed eventualmente rideterminata in fase di saldo, risulti inferiore alla spesa ammessa a contributo il dirigente della struttura competente provvede alla riduzione proporzionale del contributo ed al recupero delle somme eventualmente erogate.

16. Nel caso di recupero delle somme erogate in eccesso verrà applicata la maggiorazione degli interessi calcolati al tasso legale dalla data di valuta del mandato di pagamento alla data del versamento delle somme stesse al bilancio provinciale.

17. Ai lavori di importo complessivo superiore a un milione di euro per i quali è previsto un contributo superiore al 50% del relativo importo, si applica la Legge provinciale n. 26 del 1993, e s. m. recante "Norme in materia di lavori pubblici di interesse

provinciale e per la trasparenza degli appalti”, secondo quanto previsto dall’art. 2 comma 3 della stessa legge e dai relativi regolamenti di attuazione.

L’inosservanza di tale disciplina comporta la revoca totale o parziale del contributo concesso e il recupero delle somme eventualmente erogate, comprensive degli interessi legali.

18. In sede di verifica finale delle opere realizzate, ai fini dell’erogazione del saldo del contributo concesso, il dirigente della struttura competente potrà riconoscere, con proprio atto, fino alla concorrenza del contributo concesso, l’onere relativo ad ulteriori interventi edilizi realizzati rispetto a quelli previsti in progetto, qualora funzionalmente connessi o comunque diretti ad apportare migliorie funzionali e strutturali.

#### *Articolo 14*

##### *Vincolo di destinazione ad uso scolastico*

1. Ai sensi dell’articolo 107 della legge provinciale, sulle strutture adibite a scuole dell’infanzia equiparate di proprietà di enti diversi dai comuni e oggetto di interventi edilizi realizzati con i contributi provinciali previsti dai presenti criteri, è posto un vincolo di destinazione ad uso scolastico. Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Provincia n. 18-20/Leg. del 28 settembre 2009 ha stabilito che la durata del vincolo è decorrente dalla data di fine dei lavori ed è commisurata all’entità dei contributi concessi e che la sua costituzione è resa pubblica mediante annotazione nel libro fondiario nei casi in cui la durata sia pari o superiore a 15 anni.

2. L’annotazione del vincolo è effettuata a cura del dirigente della struttura competente e a spese del soggetto beneficiario; il provvedimento di concessione del contributo costituisce titolo per l’annotazione. Esso definisce la durata del vincolo in base alla presunta data di fine lavori mentre in sede di rendicontazione il dirigente della struttura competente provvederà, se necessario, alla ridefinizione, con provvedimento ricognitivo, della durata del vincolo sulla base dell’effettiva data di fine lavori nonchè dell’entità del contributo concesso come precisato all’articolo 13, comma 15.

3. Gli scaglioni di contributo ai quali corrispondono i periodi di durata del vincolo, anche con riferimento alle ipotesi di concessione di più contributi, sono i seguenti:

CONTRIBUTO		DURATA DEL VINCOLO
- fino a euro	19.263,00	5 anni
- da euro 19.263,01 a euro	43.794,00	10 anni
- da euro 43.794,01 a euro	81.430,00	15 anni
- da euro 81.430,01 a euro	196.389,00	20 anni
- oltre euro	196.389,00	25 anni

4. Nel caso in cui vengano concessi nuovi contributi a proprietari di immobili adibiti a scuola dell’infanzia che già hanno fruito delle stesse provvidenze il vincolo di destinazione ad uso scolastico sarà così determinato:

a) il vincolo originario sarà confermato se la scadenza del vincolo determinato dal nuovo contributo è antecedente o contemporanea alla scadenza del vincolo quale risultante dal cumulo dei contributi concessi, nel caso in cui questa permanga invariata;

- b) il vincolo originario sarà esteso se la scadenza del vincolo determinato dal nuovo contributo è antecedente alla scadenza del vincolo quale risultante dal cumulo dei contributi concessi, nel caso in cui questa sia incrementata;
- c) sarà istituito un nuovo vincolo se la scadenza del vincolo quale risultante cumulando i contributi concessi sia antecedente alla scadenza del vincolo determinato dalla sola entità del nuovo contributo.

5. Al computo della durata ipotetica del vincolo di destinazione scolastica quale risultante del cumulo dei contributi concessi si procederà sommando i soli contributi rispetto ai quali il vincolo è ancora in essere al momento della concessione del nuovo contributo.

#### *Articolo 15* *Controlli*

1. In base alla disciplina del regolamento concernente le modalità e i termini di rendicontazione e di verifica di opere, ai sensi dell'articolo 20 della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23, approvato con D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg., le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta sono soggette a controllo a campione, individuato dal dirigente della struttura competente anche per estrazione, in modo da assicurare l'imparzialità delle operazioni di controllo.

2. I beneficiari hanno l'obbligo di conservare la documentazione concernente le entrate conseguite e le spese sostenute per un periodo di cinque anni a decorrere dall'ultimo pagamento; in caso di smarrimento della documentazione è fatto obbligo all'interessato di comunicare tempestivamente tale circostanza, nonché di evidenziare gli elementi che consentono di procedere comunque alle verifiche di competenza.